



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VI - n. 2-2011**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

# 12



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VI - n. 2-2011  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

### *Quell'alfa privativa...*

Se importanti per qualità e quantità sono stati i contributi di costituzionalisti e di ecclesiasticisti sulle dense problematiche della laicità, soprattutto a seguito della ormai storica prima sentenza della Corte costituzionale del 1989 che fece assurgere la laicità a principio supremo dell'ordinamento<sup>1</sup>, una più marcata discontinuità (e non altrettanta fortuna) ha, invece, caratterizzato il filone di studi sulla libertà di ateismo. Pochi studiosi hanno avuto l'ardire di cimentarsi in profondità, una volta entrata in vigore la Costituzione repubblicana del 1948, con i profili giuridici dell'ateismo, con la loro copertura costituzionale e con l'esistenza o meno di un problema ateistico in Italia<sup>2</sup>. O, meglio, dopo una prima reazione *decisa, forte e compatta*<sup>3</sup> della dottrina più sensibile ai diritti di libertà degli atei, risalente grossomodo al primo ventennio di storia repubblicana e volta a contrastare posizioni decisamente reazionarie, di tutela giuridica dell'ateismo si parlerà poco o niente.

Una così scarsa attenzione alla miscredenza, ed alla eguale libertà del miscredente rispetto al credente, può essere in parte spiegata dalla natura intrinsecamente urticante e scomoda di ogni forma di ateismo la cui comune caratteristica è *di negare l'esistenza di entità trascendenti il mondo visibile e razionale, e di edificare una concezione della vita che muove da questa convin-*

---

<sup>1</sup> Sul punto sia consentito rinviare a DONATELLA LOPRIENO, *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 140-157.

<sup>2</sup> Con la domanda *Esiste un problema ateistico in Italia?* esordiva, nel lontano 1973, uno studio dedicato alla tutela giuridica dell'ateismo dell'appena trentenne CARLO CARDIA dal titolo *Ateismo e libertà religiosa*, De Donato, Bari, p. 5. Nonostante siano trascorsi quasi quaranta anni dalla sua pubblicazione, il breve ma preziosissimo lavoro di Cardia resta un punto di partenza obbligato per gli studi giuridici (e non solo) sull'ateismo.

<sup>3</sup> NICOLA FIORITA, FRANCESCO ONIDA, *Anche gli atei credono*, in *Quaderni di diritto e di politica ecclesiastica*, n. 1, aprile 2011, p. 16. Si segnala che il primo numero del 2011 della rivista *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* è interamente dedicato alla questione dell'ateismo (*Ordinamenti senza Dio? L'ateismo nei sistemi giuridici contemporanei*).

zione<sup>4</sup>. Si tratta, semplificando di molto, del convincimento di poter condurre una esistenza eticamente fondata, di aspirare alla felicità individuale e di costruire una autentica solidarietà senza dover necessariamente ricorrere all'ipotesi Dio e, soprattutto, ai suoi esegeti ed interpreti in questo mondo. Molti appartenenti alle c.d. *burocrazie dello spirito* (quelle che pretendono di avere un filo diretto con la divinità<sup>5</sup>) credono, invece, che *sostituirsi a Dio senza essere Dio è la più folle arroganza, è la più pericolosa avventura*<sup>6</sup> o che *è una pazzia pensare che Dio non esista o che possiamo prescindere da lui*<sup>7</sup>. Si tratta, senza ombra di dubbio, di posizioni legittime ma affatto condivisibili specie nella misura in cui fungono da sostrato ideologico per mantenere in una sorta di minorità giuridico-sociale atei ed atee.

Alla scarsissima attenzione della scienza giuridica alle questioni della piena afferenza dell'ateismo al sistema dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti fa da contraltare una ricchissima, e risalente, mole di studi che le altre discipline umanistiche, prima tra tutte la filosofia, hanno dedicato alle c.d. questioni ultime. Dal presocratico Democrito ai filosofi contemporanei Giulio Giorello o Eugenio Lecaldano (solo per citarne alcuni) sono trascorsi più di due millenni ma evidentemente l'origine delle cose, l'esistenza o meno di un legame indissolubile tra una qualsiasi trascendenza e la moralità umana, i tentativi di dimostrare razionalmente l'esistenza e/o l'inesistenza di Dio, continuano a stimolare la riflessione umana. Dobbiamo tralasciare, potendone richiamarne solo qualcuna, le innumerevoli e magnifiche opere letterarie e teatrali e poetiche (in una parola artistiche) nelle cui trame c'è il rovello della sofferenza dell'uomo che porta alla negazione di Dio. Elie Wiesel, un salvato – per parafrasare Primo Levi<sup>8</sup> – sopravvissuto ad Auschwitz, scrive che *Dio e Birkenau non vanno insieme* e, alla domanda del come si possa conciliare la credenza in un essere onnipotente e onnisciente con la gasificazione di un milione di bambini e bambine ebrei (e rom e sinti aggiungeremmo noi), rispondeva: *io ho letto le risposte, le ipotesi. Ho letto le soluzioni teologiche offerte: la domanda rimane domanda. Quanto alle risposte non ce ne sono*<sup>9</sup>. Dissentire dal celeberrimo *Se Dio è morto, tutto è permesso* di dostoevskiana

---

<sup>4</sup> CARLO CARDIA, *ibidem*, p. 30.

<sup>5</sup> EUGENIO LECALDANO, *Un'etica senza Dio*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 139.

<sup>6</sup> Papa Benedetto XVI, 14 aprile 2006, citato in [www.uar.it/ateismo/dicono-di-noi](http://www.uar.it/ateismo/dicono-di-noi) ove è presente una ricca quanto interessante raccolta di citazioni contro l'ateismo e gli atei.

<sup>7</sup> Mons. Edmundo Abastoflor, arcivescovo di La Paz, da *Agenzia Fides*, 21 luglio 2006.

<sup>8</sup> PRIMO LEVI, *I Sommersi e i salvati*, Torino, Einaudi, 2007.

<sup>9</sup> ELIE WIESEL, *La notte*, Edizione Giuntina, Firenze 2001, p. 69.

memoria, vuol dire confutare alla radice l'idea di una connessione indissolubile tra credenze religiose e convinzioni morali ed etiche. *Per il fatto di essere prive di giustificazione teologica saranno meno significative le nostre azioni, nelle nostre singole esistenze come nella vita associata, specie se intese alla cooperazione di individui liberi con altri individui liberi?*<sup>10</sup>

Credo emerga chiaramente già dall'*incipit* del mio intervento il desiderio di aggredire al cuore la questione del cosa possa mai significare dirsi e sentirsi atei. Dell'ateismo sono stati evidenziati soprattutto gli aspetti antireligiosi ed anticlericali e meno quelli che lo caratterizzano filosoficamente indipendentemente dall'opposizione che quell'alfa privativo rappresenta e presuppone. Come è noto, infatti, la particella privativa "a", in greco come in sanscrito, esprime tanto la negazione tanto la privazione di quanto viene affermato nel nome. Quanti hanno in spregio la visione atea della umana esistenza tendono ad insistere sul significato della negazione del *theós*: poiché la relazione della negazione prende significato da ciò che si nega, *ne risulta che l'ateismo può essere definito solo in base alla concezione del Dio che viene negato o si intende negare, e modellarsi di conseguenza in modi diversi*<sup>11</sup>. Per dirla con Jacques Maritain, spesso coloro *che credono di non credere in Dio* crederebbero, in realtà, *inconsciamente in Lui perché il Dio di cui negano l'esistenza, non è Dio, ma qualcos'altro*<sup>12</sup>. Il che è come dire almeno un paio di cose. *In primis*, che all'ateo, spesso, è inibita la possibilità di un sistema di pensiero coerente: egli nega coscientemente qualcosa in cui inconsciamente crede e, per di più, a dirgli che è qualcos'altro il Dio che egli nega sono coloro i quali credono in quel Dio che proprio l'ateo nega<sup>13</sup>. Ma non è tutto terribilmente complicato? Non ci sono troppe ipotesi aggiuntive in barba al principio del rasoio di Occam?

<sup>10</sup> EUGENIO LECALDANO, *Ibidem*, p. 197.

<sup>11</sup> Voce Ateismo, *Dizionario interdisciplinare di Scienza e fede*, in [www.disf.org/Voci/2.asp](http://www.disf.org/Voci/2.asp), p. 1.

<sup>12</sup> JACQUES MARITAIN, *Il significato dell'ateismo contemporaneo* (1949), Morcelliana Editore, Brescia, 1973, p. 25.

<sup>13</sup> La Chiesa cattolica, ovviamente, non è mai stata avara di insulti e maldicenze nei riguardi di atei, agnostici, scettici o increduli. Il cardinale Giacomo Biffi, durante la meditazione nella cattedrale di San Pietro, 29 ottobre 2000, così si rivolgeva ai fedeli: *è stato giustamente notato come il mondo che ha smarrito la fede non è che poi non creda più a niente: al contrario, è indotto a credere a tutto ... Perciò la distinzione più adeguata tra gli uomini del nostro tempo parrebbe non tanto tra credenti e non credenti, quanto tra credenti e creduloni ... Si può intuire quanto sia grande a questo proposito la nostra fortuna, soprattutto se ci si rende conto davvero della poco invidiabile condizione degli atei. I quali, messi di fronte ai guai inevitabili in ogni percorso umano, non hanno nessuno con cui prendersela. Un ateo – che sia veramente tale – non trova interlocutori competenti e responsabili con cui possa discutere dei mali esistenziali, e lamentarsene ... Un ateo, se non vuol clamorosamente rinunciare a ogni logica e a ogni coerenza, è privato perfino della soddisfazione di bestemmiare. E questo è il colmo della sfortuna.*

In secondo luogo, pare a chi scrive e sotto riserva di ritornarvi più oltre, che quanti insistono sulla pregnanza dell'alfa negativo dovrebbero poi trarne tutte le conseguenze giuridiche del caso: se di Dio e trascendenza si tratta, allora, anche l'ateismo dovrebbe essere protetto dal *favor religionis*.

Uno dei vizi di fondo di queste ricostruzioni (che ho banalizzato ma che spesso sono così sofisticate da essere, almeno per chi scrive, incomprensibili) credo sia il sottacere come il termine ateismo, coniato grosso modo nel primo millennio a.c. in ambito ellenico, sia comparso non ad opera di coloro che in esso si riconoscevano, ma di quanti intendevano censurare pensieri e comportamenti riprovevoli rispetto alle credenze religiose del tempo che, evidentemente, gli atei, gli empî disconoscevano, disattendevano o combattevano. Tra i capi di accusa che, ad esempio, portarono alla condanna a morte di Socrate vi era anche quella di ateismo; il sommo filosofo ateniese, che accettò l'ingiusta condanna, fu ritenuto reo di non credere negli Dei in cui crede la città. *Gli aggettivi "ateo" ed "atea" non erano pertanto, allora, come non lo sono spesso anche oggi, attributi che qualificassero una persona nel suo legittimo modo di pensare e di agire, bensì un aggettivo di riprovazione e condanna, carico di disprezzo e di biasimo. E tuttavia, come spesso accade nelle lingue, alla fine è l'uso dei termini che ne determina e sancisce il significato, piuttosto che l'etimo*<sup>14</sup>. È così accaduto che il termine *ateismo*, riferito ad una categoria di appartenenza ideale e la qualifica di *ateo* come caratteristica di un certo atteggiamento verso l'al di là e l'al di qua siano stati, più o meno consapevolmente, respinti dagli stessi atei evidentemente spaventati dal carico di negatività<sup>15</sup> che una storia bi millenaria ha ad essi assegnato solo per aver respinto superstizioni e divinazioni, credenze in reliquie o oggetti taumaturgici o entità trascendenti o miracoli, per aver confutato assoluti trascendenti e principi creatori increati<sup>16</sup> o, ancora, per aver definito – come fece David

---

<sup>14</sup> CARLO TAMAGNONE, *Ateismo filosofico nel mondo antico. Religione, naturalismo e scienze. La nascita della filosofia atea*, in [www.homolaicus.com/teoria/ateismo\\_antico/prefazione.htm](http://www.homolaicus.com/teoria/ateismo_antico/prefazione.htm).

<sup>15</sup> Don Marco Bezzi, incaricato per la pastorale giovanile nella diocesi di Ferrara, da Nuova Ferrara, 11 agosto 2002: *Vorrei gridare a tutti la necessità di seguire Cristo, la nostra vita e speranza, la nostra salvezza. Mi rattrista sentire alcuni giovani che i dicono di non credere, ma in realtà l'ateismo che proclamano è soltanto una situazione di comodo, una scusa per vivere nel disimpegno una vita superficiale e vuota. Ma prima o poi arriva per tutti il momento della tempesta e lì si crolla. Ecco l'aumento dei suicidi, delle depressioni, dell'aggressività e della violenza apparentemente immotivata.*

<sup>16</sup> Risale a PLATONE (428-347 a.C.) la prima analisi dell'ateismo ricordata dalla storia della filosofia. Nel X libro delle *Leggi*, Platone distingueva tre forme di ateismo: la negazione pura e semplice della divinità coincidente per il filosofo con il materialismo naturalistico; la negazione non della divinità ma che essa possa curarsi delle vicende umane; la credenza che si possa propiziare la divinità attraverso doni, sacrifici ed offerte.

Hume, i pretesi argomenti per l'esistenza di Dio *fantasie capricciose di scimmie sotto parvenze umane*.

Fare *outing* di ateismo “puro e nudo e crudo” ancora oggi crea più inquietudine rispetto alla professione pubblica di laicità, scientismo, scetticismo, agnosticismo e quant'altro. Certamente si tratta di posizioni tra loro diverse: l'agnostico sospende il giudizio sull'esistenza di Dio; l'ignostico ritiene priva di senso la questione dell'esistenza di Dio in quanto incoerente e priva di significato; lo scettico nega la possibilità di una conoscenza fondata su presupposti metafisici, laddove per lo scienziata l'unica forma di conoscenza valida è quella basata sul metodo scientifico e via dicendo. Le posizioni teoriche intorno alla esistenza/inesistenza di un solo Dio o di una moltitudine di divinità sono molteplici e, per quanto ne sappiamo, l'*Homo sapiens* (sì *sapiens* ma pur sempre specie animale e, quindi, moritura) da sempre tenta di trovare giustificazioni a ciò che non può immediatamente spiegare. Come è stato giustamente rilevato *poche parole sono più polisemantiche di religione. Il mistero che si nasconde dietro ogni idea religiosa sembra aver contagiato la parola stessa. Dalla più intima e personale credenza fino al più sorprendente apparato organizzativo esistente al mondo (si allude, è ovvio, alla Chiesa cattolica), a tutto ciò si riferisce la parola religione*<sup>17</sup>. La polisemia ha evidentemente contagiato anche l'irreligione o l'areligione e, peraltro, pure il termine ateismo, al pari della laicità, si crede soffra di solitudine e, per alleviarne la intrinseca tristezza, lo si accompagna con gli aggettivi più svariati: buono, cattivo, militante, forte, debole, negativo, positivo, pratico, teoretico e persino devoto a voler designare un fenomeno tutto italico: intellettuali sedicenti atei che, per realismo politico e per preservare una minacciata identità, difendono a spada tratta le idee e la posizione di rendita della Chiesa cattolica.

Questa lunga (e nel fondo alquanto disarticolata) premessa per ricordare come sia ancora oggi difficile qualificarsi atei senza aggiungere un solo aggettivo per giustificare (mitigandolo) il sostantivo e senza correre il rischio di essere guardati con sospetto e diffidenza. È certamente vero, come si dirà oltre, che dal punto di vista strettamente giuridico non si danno più discriminazioni dirette a cagione della propria personalissima miscredenza ma lo stigma sociale permane.

Ma cosa c'è di tanto terribile e temibile nell'ateismo? C'è, a mio avviso, che a grattare la parola ateismo ne scopriamo altre altrettanto invisibili agli epigoni degli eserciti della salvezza: umanesimo e anelito libertario. Delle molte dotte

<sup>17</sup> SILVIO FERRARI, *I gruppi religiosi in Diritto e religione in Europa occidentale*, a cura di SILVIO FERRARI, IVÁN C. IBÁN(a cura di), Bologna, Il Mulino, 1997, p. 44.

e pertinenti definizioni di umanesimo, ne prediligo e quindi propongo una dell'ecclettico artista intellettuale Alberto Savinio: *Umanesimo non è se non la ritrovata dignità dell'uomo la quale a sua volta non è se non la libertà di pensare con il proprio cervello. Questa libertà si accende per la prima volta in Grecia e la illumina. E non torna a riaccendersi nel mondo se non l'Umanesimo ...* La Grecia è un'isola mentale. *Tutto prima di essa, tutto intorno ad essa e tutto dopo di essa è diverso: è teocratico.* Disquisendo di Utopia e della Città del Sole di Campanella, Savinio ci ricorda come l'utopia renda concreto e plastico l'antichissimo anelito ad una vita migliore. *Finché l'uomo è dominato da forze superiori ed oscure, l'idea di una vita migliore risiede in due luoghi egualmente lontanissimi dal presente: nei primordii del mondo e alla fine della vita ... Per l'uomo dominato da forze superiori ed oscure, la vita migliore fu e sarà, ma è escluso che sia.* Ma la vita migliore può collocarsi nel presente, nell'aldiqua che l'uomo fabbrica da sé senza aiuto soprannaturale. Nel concetto teocratico della vita la felicità è negata e chi vuole la felicità presente deve affrancarsi dalla teocrazia. Ciò che l'umanesimo fa è regalare *la felicità di sentirsi arbitri di se stessi.* La differenza tra il concetto teistico del mondo rispetto alla concezione umanista è che, nel primo caso, l'uomo si sente sottomesso ad una entità soprannaturale, nel secondo origine, e cagione non di tutto, ma di tutto *che pensa l'uomo è l'uomo stesso* e ciò che crea<sup>18</sup>. O ancora. Per il fervente ultra-credente tutto ciò che accade, anche l'incomprensibile, ha un significato proiettabile in un aldilà, e tutto è divina provvidenza. Di talché, come ha recentemente sostenuto il prof. De Mattei, vice presidente del più importante organismo di ricerca pubblica in Italia (il CNR), il terremoto che sconvolse Messina nel 1908 fu una punizione divina per i peccati commessi da alcuni messinesi (che avrebbero bruciato un crocifisso) e la dissoluzione dell'Impero romano fu dovuta alla eccessiva concentrazione di omosessuali (la provvidenza avrebbe, quindi, inviato i barbari per liberarci dai gay). Per chi abbia scelto una concezione umanista una delle poche certezze è *che viviamo su un pianeta che sta ancora raffreddandosi, che ha un nucleo di roccia fusa, che ha faglie e fratture nella sua crosta e che ha un sistema atmosferico turbolento*<sup>19</sup>. Ben venga allora ogni ricerca scientifica e ogni innovazione tecnologica che sia in grado di prevenire non dico i terremoti ma quantomeno i suoi danni collaterali. In fondo, non è questo che un esponente di un organismo di ricerca

---

18 ALBERTO SAVINIO, *L'Utopia e la «Città del Sole» di Tommaso Campanella*, in *Partita rimandata. Diario calabrese (1948)*, a cura di VITTORIO CAPPELLI, Giunti, Firenze, 1996, rispettivamente pp. 109, 111, 114.

19 CHRISTOPHER HICHTENS, *Dio non è grande. Come la religione avvelena ogni cosa*, Einaudi, Torino, 2007, p. 142.



pubblico in uno Stato laico dovrebbe patrocinare piuttosto che lamentarsi di essere oggetto di insulti da parte dei soliti atei quando gli rinfacciano di addurre cause di ordine morale e religioso a fenomeni fisici? Il non credente, poi, pensa che se il 98% delle specie viventi si è, fino ad oggi, estinto non vi sono ragioni per credere che una simile sorte non debba probabilmente toccare agli esseri umani: mammiferi bipedi implumi, con ghiandole surrenali troppo grosse e lobi prefrontali troppo piccoli ancorché grandi rispetto alle altre specie animali. La costituzionalista atea, o per dirla alla Savinio umanista, fa aggio esclusivamente sugli art. 2 e 3, primo comma, della Costituzione per escludere legittimità, liceità ed umanità<sup>20</sup> ad ogni forma di stigmatizzazione sociale ed inferiorizzazione giuridica dei propri consimili solo perché attratti da persone del loro stesso sesso.

Questa, per sommi capi, l'opzione coscienziale di chi in questo mondo rifugge e fa a meno dell'ipotesi Dio senza sentirsi solo per questo terribilmente infelice o alla eterna ricerca di qualcosa.

*Alla ricerca della miglior tutela costituzionale dell'ateismo (e non solo di quello contemplativo)*

Ora, in che misura atei ed atee godono, oggi e rispetto al periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della Costituzione, della pari dignità sociale e della eguaglianza davanti alla legge così rotondamente proclamati dall'art. 3, primo comma, della nostra Costituzione? Ad essi, singolarmente intesi ed alle loro associazioni, la Repubblica riconosce e garantisce l'inviolabile diritto alla miscredenza?

Illuminante a proposito della evoluzione della percezione sociale degli atei è un articolo apparso su un quotidiano a fine gennaio 2011 a proposito della singolare iniziativa di un cittadino ateo praticante. Quest'ultimo aveva chiesto all'arcivescovo di Ancona di astenersi dal presentare ai fedeli l'eucaristia come il miracolo della transustanziazione salvo verifica da effettuarsi tramite l'esame del DNA dell'ostia onde rilevare la presenza della vera e viva carne di Gesù<sup>21</sup> (è un po' come se qualcuno chiedesse di fare le analisi del sangue di

---

<sup>20</sup> Cfr. MARTHA G. NUSSBAUM, *Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge*, Milano, Il Saggiatore, 2011.

<sup>21</sup> Della vicenda del signor Dante Svarca, fautore dell'interessante iniziativa, e soprattutto della paventata denuncia per vilipendio alla religione cattolica è stata data ampia eco sulla stampa. Scientificamente incuriosita dalla vicenda giudiziaria, ho contattato il Signor Svarca il quale mi ha prontamente comunicato che la denuncia per vilipendio era stata ritirata quasi immediatamente.

San Gennaro al momento della liquefazione per verificare lo stato di salute del santo partenopeo). Scriveva il giornalista che, una volta, chi apparteneva alla categoria degli atei, degli agnostici, degli scettici, dei miscredenti, dei senza-dio e degli increduli *viveva la sua condizione con disagio, con una certa intima sofferenza, sapendosi in una sparuta e tormentata compagnia di gente che aveva cercato, arrovellandosi a lungo, ma non aveva trovato. Poteva tuttavia capitare che qualcuno, lungi dal menarne vanto, vivesse questa sua lontananza dal sacro, o da un Creatore, con un certa torbida atarassia, o una cupa indifferenza. Certo a nessuno sarebbe venuto in mente, fino ad una ventina di anni fa, di proclamare ai quattro venti il proprio ateismo, e gloriarsene, e fondarci una associazione e cercare di far proseliti ... Ma è questo, esattamente questo, in tempi di secolarismo trionfante, il punto in cui siamo arrivati!*<sup>22</sup> Siamo arrivati al punto in cui persino gli atei (e gli omosessuali e chissà un giorno anche i rom) praticano la libertà di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero e nientemeno chiedono alle competenti autorità di intavolare le trattative per addivenire ad una intesa proprio come succede per alcune (fortunate) confessioni religiose. È proprio il caso di dire: non c'è più religione!

Ironia a parte, l'autore dell'articolo sopraccitato – non sappiamo quanto consapevolmente – si muove nei paradigmi concettuali tipici della dottrina giuridica più retrograda dei primi anni Cinquanta del Novecento (che mirava a rendere costituzionalmente apolidi gli atei e l'ateismo) ed, al contempo, descrive un crocevia di principi e valori costituzionali di primissimo rilievo: libertà di religione e dalla religione, libertà di manifestazione del pensiero, diritto alla pari dignità sociale ed alla eguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di religione, libertà di coscienza, solo per citare quelli più pertinenti ai limitati fini di questa riflessione.

È opinione largamente condivisa quella secondo cui la libertà di coscienza non è circoscrivibile al solo diritto di comportarsi secondo coscienza, una coscienza che è già formata. Tale libertà implicherebbe il diritto di ognuno a formarsi – quanto più liberamente possibile – una coscienza senza interferenze, condizionamenti e pressioni il che, a me pare, può sussistere solo in ambienti in cui circolino i più diversi messaggi religiosi, areligiosi, irreligiosi ed antireligiosi. La libertà del momento formativo e di conoscenza delle possibili alternative che si offrono in materia di trascendenza e immanenza, teismi e orientamenti filosofici non confessionali è, in astratto e solo in astratto, assai ampia. Lo ricordava Cardia nello scritto citato in apertura: *proprio nel*

---

<sup>22</sup> LUCIANO GULLI, *L'ultima crociata degli atei far l'esame del DNA alle ostie*, in *Il Giornale*, 31 gennaio 2011.

momento formativo delle proprie idee, e dei personali orientamenti possono manifestarsi condizionamenti tanto gravi da vulnerare il più intimo significato dei diritti di libertà: occultamento di opinioni, insegnamento di una sola tendenza ideologica, con diretta o mediata denigrazione delle altre, limitazioni dello spettro conoscitivo delle differenti convinzioni religiose o inesatta rappresentazione di alcune di esse, costituiscono gravi limiti per una consapevole formazione della coscienza individuale capaci di influenzare incisivamente la scelta terminale<sup>23</sup>. L'esigenza di predisporre garanzie minime di indipendenza dell'individuo, sì da renderlo quanto più possibile libero nella costruzione di sé e nell'educazione al pluralismo, imporrebbe ad uno Stato, autenticamente laico, di depurare il suo ordinamento da tutti i fattori di sostegno e di *favor* irragionevoli verso i soli comportamenti religiosamente orientati. Privilegi fiscali, simboli monofessionali, diuturna presenza mediatica delle gerarchie vaticane sempre prontissime nel dispensare "suggerimenti" sul come condurre l'esistenza nell'aldiqua svolgono una intrinseca funzione antiateistica contribuendo a non far superare quella risalente idea secondo cui le persone senza religione debbano continuare a versare in uno stato di inferiorità giuridica e sociale rispetto a chi vanta la superiorità assiologica di una visione teistica, ancorché generica e/o annacquata, dell'esistenza: è stato detto persino che *gli atei non sono totalmente umani*<sup>24</sup>. Che nel sistema delle libertà costituzionali fosse da ricomprendere anche *l'inviolabile diritto di essere ateo e vivere da ateo*<sup>25</sup> o il diritto al dubbio permanente dell'agnostico fu revocato in dubbio già all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione da una certa giurisprudenza, prontamente avallata dalla dottrina più vicina alle posizioni integraliste della Chiesa cattolica. A rileggere oggi le motivazioni che portarono, nel lontano 1948, il Tribunale di Ferrara<sup>26</sup> ad affidare, nell'ambito di una causa di separazione, la prole alla cattolicissima madre piuttosto che al padre, *perfetto ateo*, nonché le tesi perorate, ad esempio, da Allorio o da Origone ci si rende conto una volta di più dello *sforzo esegetico non lieve*<sup>27</sup> compiuto dagli interpreti per

<sup>23</sup> CARLO CARDIA, *Ateismo*, cit., p. 101.

<sup>24</sup> Cardinale Cormack Murphy-O'Connor, 14 maggio 2009, citato in [www.uar.it/ateismo/dicono-di-noi](http://www.uar.it/ateismo/dicono-di-noi).

<sup>25</sup> PAOLO BELLINI, *Ateismo*, in *Digesto pubblico*, I, Utet, Torino, 1987, p. 517.

<sup>26</sup> Tribunale di Ferrara, sentenza 31 agosto 1948 cui fece seguito la sentenza del 13 aprile 1950 con la quale la Corte di Appello di Bologna ribaltava le conclusioni del giudice di primo grado affermando esplicitamente l'irrelevanza delle credenze religiose dei genitori. Per la ricostruzione delle posizioni assunte dalla dottrina in merito alla sentenza, si veda CARLO CARDIA, *Ateismo*, cit., p. 72 e ss nonché NICOLA FIORITA, FRANCESCO ONIDA, *Anche gli atei*, cit., p. 15 e ss.

<sup>27</sup> PAOLO BELLINI, *Ateismo*, cit, p. 517.

fornire adeguata copertura costituzionale all'ateismo. Dar conto della tutela giuridica dell'ateismo ha, innanzitutto, significato per gli studiosi *fare i conti con il linguaggio costituzionale, cioè con la carenza di riferimenti espliciti alle convinzioni non religiose e/o atee ed alla stessa libertà di coscienza*<sup>28</sup>. Chi proponeva una lettura teista della Costituzione faceva aggio, da una parte, sui lavori preparatori dell'art. 19 Cost.<sup>29</sup> e, dall'altra, sul dato testuale del disposto costituzionale che espressamente richiama la religione (art. 3), le confessioni religiose (art. 8) e la fede religiosa (art. 19) per trarne la sbrigativa conclusione che intanto l'ateismo è protetto, nella forma del lecito ma irrilevante, in quanto si limiti ad una mera opzione coscienziale; non appena, però, volesse evolversi in un ateismo non soltanto areligioso e irreligioso, ma essenzialmente antireligioso, entrerebbe immediatamente in conflitto non solo con il bene superiore della religione e della morale che ad essa si ispira, ma anche con l'ordinamento giuridico che mostrerebbe l'indubbia volontà di tutelare la religione come bene giuridico a tutto tondo<sup>30</sup>. L'ateismo che non si limiti ad un *abstinere*, alla pura libertà di pensiero ma presupponga ed agisca con un *facere contrario* e, quindi, con intenti propagandistici, divulgativi e di proselitismo, secondo questa prima dottrina sarebbe (oltre che immorale) illecito perché insidia alla fede altrui e perturbazione non solo dei singoli ma anche dell'ordine pubblico. Il soggetto religioso, riteneva Origone, ha di fronte alla collettività *il diritto di essere intransigente*<sup>31</sup>. Appare chiaro come da una simile prospettiva nessun nesso avrebbe mai potuto legare il diritto di libertà religiosa e l'ateismo da intendere come *quel modo di vita spirituale che comincia là dove la vita religiosa finisce*<sup>32</sup>: l'ateismo attivo e/o militante non

---

<sup>28</sup> PIERANGELA FLORIS, *Ateismo e Costituzione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, aprile 2011, p. 90.

<sup>29</sup> ENRICO ALLORIO, *Ateismo ed educazione dei figli*, in *Giurisprudenza italiana*, 1949, I, p. 33. Durante i lavori preparatori, l'on. Cevolotto propose la formula, non accolta, secondo cui "Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e hanno gli stessi diritti e doveri. La nascita, il sesso, la razza, le condizioni sociali, le credenze religiose, il fatto di non avere nessuna credenza, non possono costituire la base di privilegio o d'inferiorità legale", AAC, V, pp. 337-338. Per l'Allorio, addirittura, il principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3 Cost. non ricomprendeva i cittadini non credenti. Nei riguardi di questi ultimi, infatti, il legislatore ordinario ben avrebbe potuto prevedere disparità, più o meno profonde, di trattamento rispetto ai più meritevoli (socialmente e, quindi, giuridicamente) cittadini credenti.

<sup>30</sup> ORIGONE AGOSTINO, *La libertà religiosa e l'ateismo*, in *Annali triestini*, Trieste, 1950, vol. XX, p. 65 ss.

<sup>31</sup> ORIGONE AGOSTINO, *La libertà religiosa e l'ateismo*, in *Studi di diritto costituzionali in memoria di L. Rossi*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 427.

<sup>32</sup> ORIGONE AGOSTINO, *La libertà religiosa e l'ateismo*, in *Annali triestini*, Trieste, 1950, vol. XX, p. 82.

trova garanzia in nessuna disposizione costituzionale ed, anzi, nella misura in cui è volto a creare il nulla, il vuoto spirituale e a privare le persone di un così prezioso bene giuridico esso è, pur se implicitamente, da ritenere vietato.

Come giustamente si fa osservare, oggi è fin troppo facile giudicare *integraliste, intolleranti, giuridicamente fragilissime*<sup>33</sup> le posizioni appena richiamate che erano, comunque, figlie di un'epoca in cui una buona parte della dottrina stentava a considerare la Costituzione ed i suoi principi come *Norma normarum*. Peraltro, la difficoltà di una definizione univoca dell'ateismo (riflesso della complessità e della diversità del suo storico manifestarsi) si ripercuoteva, in queste prime ricostruzioni teoriche, nell'urgenza di aggettivarlo distinguendosi tra ateismo attivo e passivo, ateismo positivo e negativo, ateismo tollerabile e gretto. Va da sé che per l'ateismo attivo, positivo e gretto avrebbe dovuto prevedersi un trattamento giuridico peggiore rispetto invece alle forme, per così dire, *soft* di ateismo. Insomma, l'ateismo – al pari di quanto sarebbe accaduto per la laicità – per essere tollerato doveva essere privato delle unghie per impedirgli di graffiare, doveva essere privato del suo mordente e della sua forza caustica per non turbare le pie anime belle. Come già rimarcava Walter Bigiavi nel 1949, parlare di “ateismo blasfemo” laddove la blasfemia ha una esclusiva coloritura confessionista era un espediente per quanti cercavano, in ogni modo, di procrastinare il pieno riconoscimento del diritto alla non credenza<sup>34</sup>.

Resta che tali letture ebbero certamente il merito di aver costretto la dottrina a prendere posizione, ad approfondire i contenuti delle garanzie costituzionali in materia di libertà religiosa e ad avviare *i lavori di scavo* per recuperare il fondamento di tali garanzie<sup>35</sup>: la libertà di coscienza come *facoltà dell'individuo di credere a quello che più gli piace, o di non credere se più gli piace, a nulla* come ebbe a scrivere con straordinaria lucidità Francesco Ruffini agli esordi del secolo scorso<sup>36</sup>. Si avvertiva da molti che l'ostracismo costituzionale nei riguardi dell'epifenomeno ateistico finiva per svuotare di senso e di contenuto le disposizioni costituzionali in materia di libertà religiosa, con il loro portato di necessario rispetto e trattamento paritario di tutte le posizioni in astratto assumibili in materia fideistica. Questo anche per l'elementare

<sup>33</sup> NICOLA FIORITA, FRANCESCO ONIDA, *Anche gli atei*, cit., p. 17.

<sup>34</sup> WALTER BIGIAVI, *Ateismo, educazione laica ed assegnazione di figli separati*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1949, I, p. 16.

<sup>35</sup> PIERANGELA FLORIS, *Ateismo e Costituzione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, aprile 2011, pag. 90.

<sup>36</sup> FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea* (1901), Feltrinelli, Milano, 1991, p. 11.

postulato secondo cui il diritto di professare le proprie idee religiose ove non implicasse quello correlativo di non professarne alcuna, degraderebbe ad obbligo seppur temperato da una ampia possibilità di scelta.

Tra quanti presero posizione, vi fu chi ritenne l'ateismo coperto costituzionalmente dalle guarentigie dell'art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero e quanti ricondussero l'ateismo nella costellazione della libertà religiosa esaltando la contiguità ed i nessi logici tra la non credenza e la credenza, tra fede positiva, agnosticismo o ateismo. Anna Ravà, ad esempio, muoveva dalla convinzione della irriducibilità di libertà religiosa ed ateismo: ciò che per l'autrice può farsi rientrare nella tutela dell'art. 19, *considerato nella sua implicazione negativa, è l'indifferentismo religioso, non l'ateismo che mai potrà vedersi come una professione di una propria fede che non si ha. Ne segue che è impossibile ricomprendere sotto il nomen iuris della religione l'ateismo, che è negazione di Dio, negazione di ogni verità religiosa, negazione della necessità della religione medesima.* Dunque la sua regolamentazione deve essere cercata nella tutela della libertà di manifestazione del pensiero; *l'art. 21 è assolutamente esplicito: esso sancisce per chiunque la libera manifestazione del proprio pensiero e, quindi, la libera propaganda delle proprie idee. Data la sua formulazione, appare ben difficile provare che esso non sia applicabile, nella sua pienezza, a tutti, e quindi agli atei, anche in quelle che sono le loro manifestazioni esteriori positive, esplicantesi in attività di propaganda di idee atee e di proselitismo*<sup>37</sup>. La tutela che si può pretendere dall'art. 21 Cost. però, secondo questa ricostruzione, si limita agli atei *non in quanto membri di gruppi associati e organizzati di miscredenti, areligiosi, agnostici, etc., quale un loro diritto sia individuale sia anche collettivo di libertà, così come si verifica per gli adepti delle confessioni religiose, ma soltanto in quanto cittadini singoli, che hanno bensì come tali, il diritto di manifestare e propagandare liberamente il loro pensiero sia individualmente, sia in forma associata, ma sempre e soltanto quale un loro puro e semplice diritto individuale di libertà*<sup>38</sup>.

Dal canto suo, la Corte costituzionale ebbe a pronunciarsi sulla nostra materia proprio agli inizi degli anni '60. Il Supremo giudice fu chiamato, infatti, a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale della formula religiosa di cui all'art. 449 del Cod. proc. penale per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione nei riguardi della persona che, chiamata

---

<sup>37</sup> ANNA RAVÀ, *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 43-45.

<sup>38</sup> PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 374.

a deporre come testimone, si rifiuti di prestare giuramento in quanto ateo. Per il Giudice costituzionale (sent. n. 58 del 1960) la formula del giuramento non violerebbe la libera manifestazione del pensiero in quanto rispondente *alla coscienza del popolo italiano, costituito dalla quasi totalità dei credenti e, quindi, presupponendo la credenza in Dio, è adeguata a qualsiasi confessione, anche diversa dalla cattolica. La situazione del non credere è fuori dalla previsione dell'art. 440, perché la libertà religiosa, pur costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di pensiero: l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa.* Il monito della responsabilità davanti a Dio impegna soltanto la coscienza del credente e non quella dell'ateo per il quale il senso della divinità è irrilevante. Sollecitata sullo stesso argomento l'anno successivo ma alla stregua del principio costituzionale di coscienza *sostanzialmente affermato dagli artt. 8 e 19 della Costituzione*, la Corte costituzionale, con ordinanza 15/1961, rileva anzitutto come sia stato *inesattamente* richiamato l'art. 8 della Costituzione che *in nessun modo può essere messo in relazione con la pretesa del singolo rivolta al riconoscimento del diritto della propria libertà di coscienza e di fede.* Richiamandosi poi alla giurisprudenza resa in *subiecta materia* l'anno prima, il Giudice ribadisce come la formula dell'art. 449 Cod. proc. pen. *nei confronti del testimone ateo, non impone una confessione religiosa e non incide né sulla libertà di pensiero, né sulla libertà di coscienza.* Non richiedendo, poi, alcuna concreta manifestazione di fede religiosa, la formula religiosa non contrasta neppure con l'art. 19 Cost.

Sebbene alcuni autori già avessero insistito sulla necessità di ricondurre la tutela dell'ateismo<sup>39</sup> nell'alveo dell'art. 19 Cost., sarà merito dello scritto di Cardia del 1973 l'aver consolidato definitivamente l'impostazione teorica secondo cui credenza e non credenza debbano stare sotto lo stesso ombrello dell'art. 19 Cost. In verità, in *Ateismo e libertà religiosa* l'allora giovane studioso non si limitava a riaprire, arricchendola, la *querelle* su quale fosse il principio costituzionale cui ricondurre l'ateismo attivo/militante ma allargava di molto lo spettro dell'analisi. Dopo aver sostenuto che ateismo e religione (*naturali poli dialettici di una scelta in «materia religiosa»*<sup>40</sup>) rappresentano sul terreno filosofico e sociale una unità dialettica indissolubile cui, logicamente, dovrebbe corrispondere una sostanziale unità di regolamentazione giuridica<sup>41</sup>,

<sup>39</sup> PIO FEDELE, *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1963 e GAETANO CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa (1957)*, Cacucci, Bari, 2007.

<sup>40</sup> CARLO CARDIA, *Ateismo*, cit., p. 94.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 17.

Cardia riteneva ci si dovesse muovere, per ricostruire la posizione dell'ateismo nel sistema giuridico nazionale, nell'ambito del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma 1 della Costituzione. Questo passaggio era fondamentale nella misura in cui ci si poneva l'obiettivo, più utile e corretto, di *analizzare la misura di libertà dell'ateismo e dei non credenti quale deriva dall'esame complessivo dell'ordinamento giuridico*<sup>42</sup> e recuperare un trattamento non meno favorevole degli atei rispetto ai credenti. Insomma, il suggerimento di Cardia era di spostare in avanti la frontiera delle possibilità dell'ateismo attingendo anche e soprattutto al principio di eguaglianza e mettendo in guardia circa i rischi (molto reali all'epoca) della tirannia della maggioranza.

Trascorsi gli "anni gloriosi" delle polemiche e delle riflessioni sull'ateismo, qui sommariamente ricostruiti, e trovato un accordo di massima sulla sua tutela costituzionale *ex art. 19 Cost.*, per anni la questione è *stata rinchiusa negli scaffali della storia della scienza giuridica italiana*<sup>43</sup>. A parte sporadici e frammentari accenni alla libertà del non credente, la scienza giuridica italiana si è disinteressata della questione, forse paga dei risultati ottenuti a livello di tutela individuale della non credenza e mano a mano sempre più interessata a disvelare potenzialità e criticità di una nuova creatura: il supremo principio di laicità dello Stato. E, tuttavia, prima che si ponesse la problematica dei diritti collettivi degli atei ed, in specie, della disciplina delle organizzazioni ateistiche rispetto a quella prevista per le entità religiose, da parte di taluno si avvertiva quanto fosse riduttivo l'*aut aut* tra l'art. 19 e l'art. 21 Cost. E questo perché entrambe le formule risulterebbero *comunque carenti per spiegare la tutela dell'ateismo, costringendo sempre l'interprete ad attingere ai principi e contenuti impliciti in quelle formule, a partire dalla libertà di coscienza*<sup>44</sup>.

C'è da ricordare in ultimo (ma non importanza) che la Corte costituzionale, a partire dal 1979, elaborerà una giurisprudenza maggiormente rispettosa dei diritti di libertà dei non credenti non attribuendo, però, alla scelta di uno specifico disposto costituzionale importanza dirimente. Sullo specifico piano della tutela dell'ateismo, come posizione individuale, ancora oggi conserva

---

<sup>42</sup> *Ivi*, pp.105-106.

<sup>43</sup> NICOLA FIORITA, FRANCESCO ONIDA, *Anche gli atei*, cit., p. 21.

<sup>44</sup> PIERANGELA FLORIS, *Ateismo*, cit., p. 91 a proposito, in particolare, della posizione espressa da VINCENZO BELLINI, *Ateismo*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, I, Torino, Utet, 1987, p. 514 e ss. Per quanto non espressamente prevista, tuttavia, è ad oggi quanto meno condiviso che *caput e fundamentum di tutte le facoltà discendenti dal diritto di libertà religiosa è quello che attiene alla libertà di coscienza, ossia dell'intimo e libero atteggiarsi dell'individuo di fronte al problema dell'essere e dell'esistere, nei suoi aspetti religiosi, etici, politici, sociali, ecc*", così FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2000, p. 175 .



tutta la sua pregnanza la sent. n. 117/1979. Il Giudice costituzionale, chiamato ancora una volta a pronunciarsi sulla formula del giuramento testimoniale ne riconoscerà (diversamente da quanto ritenuto quasi un ventennio prima) il *significato sicuramente religioso* che non viene meno *perché ciò che si richiede è la semplice consapevolezza intellettuale di valori evocati e di responsabilità ad essi riferite; valori, non condivisi dall'ateo, che ispirano una parte della formula*. Quanto poi alla copertura costituzionale della libertà di coscienza dei non credenti, la Corte riconosce come l'opinione prevalente la faccia ormai rientrare nella *più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto avviene per altre libertà: ad es. gli articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà "negativa"*. Anche a voler ricondurre la tutela dell'ateismo alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost., si *perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e cioè che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico*. Ciononostante, la Corte sceglierà a favore dell'art. 19 allorché riferendosi alla libertà di coscienza la riferirà *alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa*, valorizzando le connessioni logiche tra le credenze e le forme della non credenza e, per quel che più conta, pretendendo l'eguale rispetto e la non discriminazione tra le stesse<sup>45</sup>.

I progressi intorno alla libertà di credenza e non credenza, come si è notato, hanno *agevolato anche il lavoro ermeneutico d'incastro*<sup>46</sup> delle cor-

---

<sup>45</sup> È noto come la Corte costituzionale sia poi spesso ritornata sulla libertà di coscienza dei non credenti, qualificandola come libertà negativa di professare una fede o una opinione religiosa (sent. n. 14/1995); di libertà di coscienza *in relazione all'esperienza religiosa*, garantita dagli artt. 2, 3 e 19 Cost. e che, sotto il profilo giuridico-costituzionale, *rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2* (sent. n. 334/1996); di protezione da condizionamenti o *problemi di coscienza personale* in fatto di religione (sent. n. 203/1989). Interessante è ricordare come nella sent. n. 168/2005 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 403 Cod. pen. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), la Corte perse una importante occasione. Il difensore dell'imputato chiedeva infatti di allargare il tema dell'indagine sulla portata della prospettata lesione dell'art. 3 per pervenire ad una pronuncia più radicale rispetto a quella avanzata dal giudice rimettente (parificazione delle confessioni). Il difensore, sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica ed ai culti ammessi e non anche le offese arrecate all'ateismo, all'agnosticismo o a qualsiasi altra religione esistita, chiedeva una declaratoria di illegittimità secca con la caducazione totale della norma impugnata. Che sarebbe stato l'unico modo per ripristinare la parità di trattamento tra ideologie religiose positive e negative dal momento che le offese all'onore di chi crede e di chi non crede trovano tutela nel capo del Codice penale concernente i delitti contro l'onore. Per la Corte la questione doveva essere, invece, esaminata entro i limiti del *thema decidendum*.

<sup>46</sup> PIERANGELA FLORIS, *Ateismo*, cit. p. 93.

relative garanzie di derivazione europea ed internazionale, preparando il terreno anche per il *dispiegarsi degli effetti*<sup>47</sup> delle norme di origine esterna sulle nostre formule costituzionali. Mano a mano, l'idea che l'ateo fosse *una persona incapace di morale: non idonea ad assumere e onorare alcun genere di impegno, e verso gli altri consociati e verso la stessa autorità morale*<sup>48</sup> ha perso certamente consistenza. Resta impressionante però che, ancora oggi, a più di sessanta anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e con un processo di integrazione europea ormai giunto a riconoscere "piena cittadinanza" alla Carta di Nizza del 2000, resti difficilissimo pubblicizzare una visione ateistica della vita e del mondo, proiettare pellicole cinematografiche irreligiose o antireligiose senza incorrere nella censura nazionale e sovranazionale<sup>49</sup>, pubblicare messaggi offensivi verso il sentimento religioso dei cattolici (come dei credenti in generale) senza veder oscurare le relative pagine sul web e via dicendo.

Evidentemente vi è tutta una serie di questioni irrisolte e/o eluse in materia di regolamentazione giuridica del fenomeno ateistico che negli anni più recenti sta venendo al pettine. Stando così le cose ed essendo il nostro ordinamento giuridico, per quasi unanime consenso della dottrina, persino reo e recidivo di omissione di laicità è giocoforza constatare l'urgenza di riaprire quel cassetto ove le questioni sull'ateismo erano state rinchiusi.

### *Profili (più o meno) attuali della tutela dell'ateismo*

In un mio lavoro sulla libertà religiosa di pochi anni addietro, ho provato a sbirciare il contenuto del cassetto ove il pensiero giuridico aveva "conservato" il sistema delle libertà degli atei senza però rovistare fino in fondo<sup>50</sup>. Generalmente per rimettere davvero ordine occorre prelevare pari pari il contenuto di un cassetto, selezionarlo salvando il salvabile e riciclando il riciclabile. Per restare ancora nella bella metafora del cassetto arriva, poi, un momento topico in cui si è messi di fronte a scelte drastiche: buttare per fare spazio

---

<sup>47</sup> Corte costituzionale, sent. n. 317/2009.

<sup>48</sup> VINCENZO BELLINI, *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, Voll. II, Rubettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 212.

<sup>49</sup> Sul punto sia consentito rinviare al mio *Libertà dell'arte vs. libertà religiosa. Il caso della censura cinematografica* in *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, a cura di NICOLA FIORITA, DONATELLA LOPRIENO, Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 109 e ss.

<sup>50</sup> DONATELLA LOPRIENO, *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 129-140.

alle cose nuove. Fuor di metafora, occorre ad un certo punto abbandonare schemi preconfezionati che ci trasciniamo dietro o per inerzia intellettuale o perché è difficile scardinarne i presupposti.

Il *favor religionis* è espresso dalla nostra Costituzione in maniera davvero così lampante da giustificare, anche teoricamente, il diniego alla più importante associazione di atei, agnostici e razionalisti (la UAAR)<sup>51</sup>, di addivenire ad una Intesa con lo Stato? Questo stesso *favor* scagiona dall'accusa di irragionevolezza la pervicace resistenza di un diritto penale che privilegia chi abbia credenze religiose assicurando che il braccio secolare protegga il suo sentimento religioso da attacchi vilipendiosi? Si può confinare la libertà di manifestazione del pensiero del non credente, la cui libertà di coscienza è da intendere anche orientata *alla professione di opinione in materia religiosa*, entro l'angusto spazio della discussione non vilipendiosa?

Iniziando dalla prima delle questioni sollevate, è chiaramente il versante della dimensione collettiva della non credenza a venire in considerazione. Che il fenomeno ateistico sia cambiato rispetto al primo trentennio di vita repubblicano nessuno può revocarlo in dubbio: le forme contemporanee della non credenza non sono più descrivibili come opzioni fondamentalmente individuali o di matrice marxista o anarchica. Vero anche che spesso chi condivide una fede religiosa è *naturaliter* portato a costituirsi in una *communitas fidei* mentre la soluzione ateistica meno facilmente, per la sua intrinseca tendenza a rifiutare codificazioni, gerarchie e schematismi, riesce a coagularsi e a dar vita a forme organizzate stabilmente ed istituzionalizzate. Tuttavia, anche quando tali forme organizzate si danno ed il loro attivismo (anche giudiziario) mette alla frusta risalenti percorsi di conciliazione tra credenza e non credenza (ad esclusivo favore dei primi), moltissimi dubbi vengono avanzati circa la possibilità che esse possano godere dello stesso regime previsto per le confessioni religiose dall'art. 8 Cost. e, più in generale, delle organizzazioni religiosamente orientate<sup>52</sup>. La richiesta della UAAR di addivenire ad una Intesa con lo Stato costituirebbe per un Cardia (anagraficamente) più maturo poco più di un *non sense* giuridico, una *brutta copiatura con la quale*

---

<sup>51</sup> L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti è una associazione nata di fatto nel 1987 ma costituitasi con atto notarile nel 1991 come associazione non riconosciuta al fine di *tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici*. Dal 2007 opera come associazione di promozione sociale ovvero con la veste del non profit voluta dal legislatore per agevolare le forme associative preordinate, *inter alia*, al conseguimento di finalità di ricerca etica e spirituale. Sul ricco sito dell'associazione ([www.uaar.it](http://www.uaar.it)) è possibile leggerne l'intera storia.

<sup>52</sup> Si veda, per la ricostruzione e la bibliografia ivi citata, PIERANGELA FLORIS, *Ateismo*, cit., p. 98 e ss.

*l'ateismo vuol somigliare a ciò che non è, sino ad avanzare pretese insussistenti e giuridicamente infondate*<sup>53</sup>.

Al di là di posizioni così nette, vi è una certa concordia, da un lato, nell'escludere assimilazioni coatte tra le due prospettive esistenziali<sup>54</sup> ma, dall'altro, nella plausibilità/auspicabilità di discipline giuridiche omogenee ogni qualvolta ciò sia possibile e ragionevole<sup>55</sup>. Per consentire al *civis-fidelis* di vivere la propria esperienza religiosa, funzionale allo sviluppo della propria personalità ed alla preservazione/coltivazione della dignità umana, lo Stato interviene assicurando risorse giuridiche e finanziarie. Tale interventismo per rimanere fedele alle proprie premesse dovrebbe compiersi al riparo da discriminazioni ingiustificate o ingiustificabili e parametrandosi a criteri quanto più possibili oggettivi. È facilmente intuibile come il contenuto della dimensione positiva della libertà di religione sia un *quid* legato alla capacità/possibilità del gruppo religioso di ottenere per sé e (indirettamente) per i propri adepti risorse da reinvestire. La distinzione, infatti, tra la personalissima libertà religiosa e la libertà delle confessioni religiose regge dal punto di vista teorico-concettuale, salvo poi scontrarsi con il fatto che tra i due profili esiste un rapporto reciproco tale che il godimento dell'una presuppone per forza il godimento dell'altra. Idealmente, un ordinamento giuridico laico ma che voglia farsi garante dell'effettività dei diritti di libertà religiosa, dovrebbe *tutelare l'eguaglianza di trattamento dei diversi culti verso i quali si è dichiarato neutrale*<sup>56</sup>, dovendo escludersi che *esista libertà veramente eguale là dove le condizioni di esercizio di essa siano diverse per i vari soggetti* e sostenersi che *un trattamento differenziato tra le confessioni religiose incide sulla eguale libertà che ognuna di esse deve avere allorché i vantaggi concessi a una, o più di esse, cagionano una diminuzione di libertà a danno di altre*<sup>57</sup>.

---

<sup>53</sup> CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 178.

<sup>54</sup> Sul punto si veda il breve ma intenso lavoro di MARTHA G. NUSSBAUM, *Libertà di coscienza e religione*, Il Mulino, Bologna, 2009. In particolare a p. 75 si legge come *i complessi misteri della vita umana suscitano molteplici appassionate ricerche da parte della capacità interna di coscienza degli esseri umani, alcune di tipo religioso e altre no, e ... la capacità con la quale le persone conducono queste ricerche è degna del più grande rispetto, che sia religiosa o non religiosa*.

<sup>55</sup> E questo poiché *dove gli elementi di peculiarità tendono ad assottigliarsi ed i punti di omogeneità prendono il sopravvento, i fenomeni religiosi e areligiosi ... si prestano ad essere regolati attraverso una disciplina tendenzialmente conforme*, così SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di VITTORIO PARLATO, GIOVAN BATTISTA VARNIER, Giappichelli, Torino, 1995, p. 21.

<sup>56</sup> CARLO CARDIA, *Stato e confessioni religiose*, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 137.

<sup>57</sup> FRANCESCO FINOCCHIARO, *Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione in Commentario alla Costituzione*, a cura di GIUSEPPE BRANCA, Zanichelli, Bologna, 1985, p. 396, 399.

Se in linea di massima tali argomentazioni sono condivise da un fronte abbastanza compatto, diversamente stanno le cose per quanto riguarda la possibilità teorica e pratica di includere nel cerchio “magico” delle confessioni religiose anche quelle organizzazioni atee o *filosofiche non confessionali*<sup>58</sup> che grazie all’attivismo dei soci ed alla qualità delle iniziative hanno assunto visibilità e credibilità. La UAAR è stata confortata nel suo processo di crescita anche dagli impegni che a livello di Unione europea sono stati presi circa la relazione di continuità tra i fenomeni religiosi e quelli areligiosi non solo a livello di libertà individuale di coscienza, di pensiero e di religione ma, soprattutto, a livello collettivo. Dimensione individuale e collettiva della libertà religiosa (che è libertà *di* religione ma anche *dalla* religione) concorrono, nel diritto europeo, a *comporre un principio-guida di eguale rispetto e tutela delle organizzazioni di credenti e di non credenti* che coinvolge ed impegna le normative nazionali *a sviluppare in termini paritari la tutela delle libertà di convinzioni religiose, sempre per evitare che discipline riservate a date convinzioni e relative organizzazioni si risolvano in discriminazioni per le altre*<sup>59</sup>.

A dirla tutta, però, la UAAR già in tempi non troppo sospetti, esattamente nel 1996, ed *obtorto collo*<sup>60</sup>, chiedeva formalmente al Governo italiano di avviare nei propri confronti *la procedura prevista dalla legge 222/85 relativa all’intesa con le religioni, alle quali in questo frangente, riteniamo nostro diritto essere omologati anche se non possiamo condividere il termine “religioni” nell’intestazione della legge perché discrimina automaticamente i cittadini areligiosi, come noi*. Il Governo italiano esclude reiteratamente ogni possibilità di stipulare intese con la UAAR sulla base della constatazione che l’art. 8 Cost., facendo riferimento alle confessioni religiose, escluderebbe quelle organizzazioni che non presentano i caratteri propri delle confessioni religiose tra cui, ad esempio, *un contenuto di fede rivolto al divino*<sup>61</sup>.

Con alcune considerazioni su quest’ultimo punto mi avvio verso la con-

<sup>58</sup> La scelta della UAAR di definirsi *organizzazione filosofica non confessionale* non è né nominale né estetica ma mutua la formula contenuta nella famosa Dichiarazione n. 11 sullo Status delle confessioni religiose e delle organizzazioni filosofiche non confessionali, prima solo annessa al Trattato di Amsterdam e, poi, assunta al rango di diritto primario (art. 16.c del Trattato di Lisbona).

<sup>59</sup> PIERANGELA FLORIS, *Ateismo*, cit., 99, la quale giustamente ricorda subito dopo come tale principio guida non implichi, né sul piano del diritto esterno né in quello interno, un obbligo di assimilazione giuridica tra organizzazioni religiose e areligiose.

<sup>60</sup> Per la UAAR si tratterebbe pur sempre di una situazione di ripiego o, comunque, una forzatura avanzata anche per contestare il regime previsto dagli artt. 7 e 8 Cost (che, invero, ci si propone di abrogare).

<sup>61</sup> Cfr. *Ricorso straordinario al Capo dello Stato* del 30/05/1996 contro il rigetto dell’istanza di Intesa in [www.uaar.it/laicità/ateismo-e-legislazione/17b.html](http://www.uaar.it/laicità/ateismo-e-legislazione/17b.html), p. 2.

clusione della mia riflessione. A che titolo il Governo italiano, nel rigettare l'istanza di Intesa *ex art.* 8, comma 3, Cost. con la UAAR, ha stabilito quando si è in presenza di una confessione religiosa? Come noto, non esiste una definizione normativa di religione e ciò costituisce la scelta costituzionalmente e politicamente più corretta perché se si ammette la possibilità che lo Stato possa classificare come religiosa una organizzazione, si finisce per ammettere che esso abbia la possibilità di definire cosa sia la religione. Per definizione, uno Stato laico e pluralista non può selezionare aprioristicamente e unilateralmente uno o più dei significati di cui si compone l'idea di religione dato che gli è precluso la possibilità stessa di definire cosa è e cosa non è religione<sup>62</sup>.

Se per religione intendiamo un sistema culturale ossia un sistema collettivo di significato da cui le persone traggono senso ed orientamento per la propria esistenza e per il mondo sociale, non si scorgono ragioni sufficienti per non riconoscere eguali risorse alle confessioni religiose ed a quelle che, pur ribadendo che l'ateismo non è una religione, dichiarano di operare *sul piano delle scelte esistenziali, delle concezioni del mondo, degli atteggiamenti nei confronti della vita e del suo significato*<sup>63</sup>. Vi è da aggiungere che molte delle richieste avanzate dalla UAAR si muovono in un paradigma concettuale ove libertà religiosa e laicità *aut simul stabunt, aut simul cadent*: in quanto atea posso godere, al pari dei credenti, di un servizio di assistenza morale in ospedale<sup>64</sup>? In quanto atea posso godere della possibilità di ascoltare, nei circuiti mass-mediali, il punto di vista dei miei consimili sulle questioni della bioetica quasi monopolizzate invece da esponenti e/o simpatizzanti del clero cattolico? Le esigenze civiche, politiche ed etiche sulle quali i costituenti e le costituenti intesero fondare il nuovo assetto democratico sono tutte, direttamente o indirettamente, mirate alla valorizzazione della persona umana, intesa come entità etica irripetibile ed infungibile, verso la cui piena realizzazione, a norma degli artt. 2 e 3 Cost., deve essere orientato il fattivo impegno dei pubblici apparati. Se il punto prospettico che orienta e governa l'intero sistema delle libertà fondamentali costituzionali è che ognuno possa,

---

<sup>62</sup> Sul punto, rimando a DONATELLA LOPRIENO, *La libertà religiosa*, cit., p. 30 e ss.

<sup>63</sup> Cfr. il *Memorandum* con le proposte avanzate dall'UAAR in occasione dell'Audizione del 16 luglio 2007 alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, in merito ai progetti di legge sulla libertà religiosa C36 Boato e C134 Spini, XV legislatura, reperibile in [www.uaar.it/laicit%C3%A0/ateismo-e-legislazione/audizione-uaar-20070716.html](http://www.uaar.it/laicit%C3%A0/ateismo-e-legislazione/audizione-uaar-20070716.html).

<sup>64</sup> Sul punto si veda su [www.uaar.it/uaar/assistenza](http://www.uaar.it/uaar/assistenza) ove si segnala il caso di una convenzione tra l'ospedale torinese delle Molinette e la UAAR per l'assistenza morale di atei ed agnostici descritta come *aiuto competente ed accurato fornito agli individui atei e agnostici che, all'interno del nosocomio, si interrogano sulle domande esistenziali, come il senso della malattia, della vita e della morte*.

al riparo da pesanti condizionamenti, progettare e perseguire un programma di realizzazione umana, va da sé che la libertà religiosa consiste nella piena possibilità di ognuno di determinarsi in ordine alla posizione su trascendenza, immanenza, spiritualità e umanesimo.

Tra i molti altri ostacoli che ancora oggi si pongono come limite (di forma e di sostanza) alla piena libertà individuale e collettiva di ateismo vi è, a mio avviso, la questione della tutela dell'ateismo nella sua forma attivo/militante che vuol semplicemente dire garanzia di propaganda di un pensiero radicalmente contrario ad ogni credenza e superstizione. Addurrò un esempio per chiarire ancora meglio. Se io in quanto atea/umanista, dovessi esprimere il mio punto di vista sulla recente beatificazione di Giovanni Paolo II non esiterei ad interrogarmi sull'ambiguità di un pontificato che non ha combattuto, con sufficiente solerzia, l'infamia della pedofilia e degli abusi sessuali compiuti dai religiosi cattolici. Mi si risponderebbe che, ai fini della beatificazione, gli abusi e la copertura di chi ha abusato non contano e che è sufficiente un miracolo *scientificamente provato* (locuzione ossimorica per eccellenza) e giudicato tale ovvero giudicato inspiegabile, dal punto di vista scientifico, dalla Commissione medica, dalla Commissione teologica e dalla plenaria dei cardinali e dei vescovi della Congregazione delle cause dei santi. Ho letto alcuni pareri della Commissione medica (non sulla beatificazione del precedente pontefice) ed ho trovato cose davvero molto interessanti. In un caso, si parlava di bassa probabilità di procreare per vie naturali. Ora bassa probabilità significa che esiste qualche probabilità e anche se non esistesse alcuna probabilità forse bisognerebbe aggiungere che tale probabilità non si dà *allo stato delle conoscenze scientifiche attuali*.

Ebbene, se volessi esprimere in termini meno aulici ed intellettualistici questo forse caustico punto di vista, magari eccedendo quanto ad espressioni colorite, sarei passibile di denuncia alla magistratura per il reato di cui all'art. 403 del Cod. penale a norma del quale "chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1000 a euro 5000".

In una democrazia è la voce fuori dal coro a dover essere tutelata e non il perbenismo di facciata che, ad esempio, conduce ad incriminare un rapper per cantare *Io appena vedo il crocifisso ho il mal di stomaco* o rendere una impresa ai limiti dell'eroico la campagna dei c.d. manifesti atei (*La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona è che non ne hai bisogno*).